

Regolamento del Prestito “SOPAF 2011-2015 convertibile 9%” (il “Regolamento”)

Articolo 1 – Importo, titoli e mandato

Il prestito obbligazionario convertibile denominato “SOPAF 2011-2015 convertibile 9%” di massimo Euro 27.300.842,80 (il “**Prestito Obligazionario**”) è costituito da massimo n. 11.281.340 obbligazioni (le “**Obbligazioni**”) del valore nominale di Euro 2,42 cadauna (il “**Valore Nominale di Emissione**”), con taglio minimo di 10 Obbligazioni (“**Taglio Minimo**”), e successivi multipli, corrispondente ad un valore nominale di emissione del Taglio Minimo di Euro 24,2 (“**Valore Nominale di Emissione del Taglio Minimo**”) emesse da SOPAF S.p.A. (“**SOPAF**” o l’“**Emittente**”), convertibili in azioni ordinarie SOPAF prive di valore nominale (le “**Azioni SOPAF**”).

Il Taglio Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né in caso di conversione delle Obbligazioni 2011 in Azioni di Compendio, né in ipotesi di successiva negoziazione.

Le Obbligazioni sono al portatore, denominate in Euro e non sono frazionabili; a richiesta e contro rimborso delle spese possono essere trasformate in nominative e viceversa, le cedole restando sempre pagabili al portatore.

Le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

L’Emittente, con apposito contratto (il “**Mandato**”) ha conferito, per tutta la durata del Prestito Obligazionario, a BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, (l’“**Agente per il Calcolo**”) l’incarico di curare gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio (come di seguito definite all’Articolo 7), nonché il pagamento degli interessi e il rimborso delle Obbligazioni e l’incarico di effettuare le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento.

L’Agente per il Calcolo agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l’Emittente e per i portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”).

Copia del Mandato sarà disponibile, senza spese a carico degli Obbligazionisti, presso gli uffici dell’Emittente e dell’Agente per il Calcolo.

Il Mandato avrà durata pari alla durata del Prestito Obligazionario come prevista dal successivo Articolo 3. In caso di scioglimento anticipato del Mandato per qualsiasi ragione o causa, l’Emittente provvederà a nominare un nuovo Agente per il Calcolo entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dal verificarsi della causa di scioglimento del Mandato e a fornire tempestiva comunicazione agli Obbligazionisti secondo le modalità previste dall’Articolo 15 del presente Regolamento. Né l’Emittente né le Società Controllate (per tali intendendosi, ai fini del presente Regolamento, qualsiasi società che risulti controllata o collegata ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 D.lgs. 58/1998, - l’Emittente unitamente alle Società Controllate, il “**Gruppo SOPAF**” -) potranno assumere l’incarico di Agente per il Calcolo.

Articolo 2 – Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al Valore Nominale di Emissione.

Articolo 3 – Durata e rimborso

La durata del Prestito Obligazionario decorre dal 30 settembre 2011 (la “**Data di Emissione**”) e scade il 31 dicembre 2015 (la “**Data di Scadenza**”).

Fermo restando quanto previsto all’Articolo 10, il Prestito Obligazionario sarà rimborsato in 5 rate posticipate (ciascuna una “**Quota di Rimborso**”) a partire dal 10 agosto 2012 e in particolare

- 10% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,242 per ciascuna Obbligazione, e pari a Euro 2,42 per ogni Taglio Minimo, il 10 agosto 2012 (la “**Prima Data di Rimborso**”);
- 10% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,242 per ciascuna Obbligazione, e pari a Euro 2,42 per ogni Taglio Minimo, il 10 agosto 2013 (la “**Seconda Data di Rimborso**”);
- 10% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,242 per ciascuna Obbligazione, e pari a Euro 2,42 per ogni Taglio Minimo, il 10 agosto 2014 (la “**Terza Data di Rimborso**”);
- 10% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,242 per ciascuna Obbligazione, e pari a Euro 2,42 per ogni Taglio Minimo, il 10 agosto 2015 (la “**Quarta Data di Rimborso**”);
- 60% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 1,452 per ciascuna Obbligazione, e pari a Euro 14,52 per ogni Taglio Minimo, alla Data di Scadenza, ossia il 31 dicembre 2015 (la Data di Scadenza congiuntamente alla Prima Data di Rimborso, Seconda Data di Rimborso, Terza Data di Rimborso e Quarta Data di Rimborso, le “**Date di Rimborso**”).

Successivamente alla Prima Data di Rimborso, il valore nominale delle Obbligazioni (e conseguentemente del Taglio Minimo) sarà pari alla differenza tra il Valore Nominale di Emissione e le Quote di Rimborso via via rimborsate (tale differenza, il “**Valore Nominale Residuo**”) e nello specifico

| A partire dalla | Fino alla | Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione | Valore Nominale Residuo del Taglio Minimo |
|---|--|---|--|
| Prima Data di Rimborso (inclusa) (i.e. 10 agosto 2012) | Seconda Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 9 agosto 2013) | Euro 2,178 | Euro 21,78 |
| Seconda Data di Rimborso (inclusa) (i.e. 10 agosto 2013) | Terza Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 9 agosto 2014) | Euro 1,936 | Euro 19,36 |
| Terza Data di Rimborso (inclusa) (i.e. 10 agosto 2014) | Quarta Data di Rimborso (esclusa) (i.e. 9 agosto 2015) | Euro 1,694 | Euro 16,94 |
| Quarta Data di Rimborso (inclusa) (i.e. 10 agosto 2015) | Data di Scadenza (esclusa) (i.e. 30 dicembre 2015) | Euro 1,452 | Euro 14,52 |

I rimborsi sopra previsti verranno effettuati a ciascuna Data di Rimborso diversa dalla Data di Scadenza per tutte le Obbligazioni per le quali non sarà stata presentata Domanda di Conversione (come di seguito definita nell’Articolo 7) per il Valore Nominale di Emissione o per il Valore Nominale Residuo (a seconda dei casi), ovvero per la relativa Quota di Rimborso entro i rispettivi periodi di conversione (come indicati nella Tabella dell’Articolo 7).

Le Obbligazioni per le quali non sarà stata presentata Domanda di Conversione (come di seguito definita nell’Articolo 7) entro l’ultima data di conversione, ossia entro il 15 novembre 2015 saranno rimborsate al Valore Nominale Residuo alla Data di Scadenza, pari ad Euro 1,452 (ossia Euro 14,52 per ogni Taglio Minimo).

In tutti i casi sopra previsti il rimborso avverrà unitamente al pagamento degli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.

Articolo 4 – Interessi

Salvo quanto di seguito previsto agli ultimi due commi del presente Articolo 4, dalla Data di Emissione (inclusa), ciascuna Obbligazione frutterà un interesse lordo del 9% in ragione di anno (il “**Tasso di Interesse**”), pagabile in via posticipata, semestralmente, il 10 febbraio e il 10 agosto di ciascun anno di vita delle Obbligazioni, (ciascuna data “**Data di Pagamento degli Interessi**”), calcolato sul

- Valore Nominale di Emissione per le cedole poste in pagamento il 10 febbraio 2012 e il 10 agosto 2012; e
- Valore Nominale Residuo di volta in volta esistente, per le cedole poste in pagamento il 10 febbraio 2013, 10 agosto 2013, 10 febbraio 2014, 10 agosto 2014, 10 febbraio 2015, 10 agosto 2015 e 31 dicembre 2015.

La prima cedola rappresenterà interessi dalla Data di Emissione (inclusa) al 10 febbraio 2012 (escluso). L’ultima cedola rappresenterà interessi dal 10 agosto 2015 (incluso) al 31 dicembre 2015 (escluso) e sarà posta in pagamento all’atto del rimborso del Valore Nominale Residuo alla Data di Scadenza.

L’interesse sarà calcolato dall’Agente per il Calcolo applicando al Valore Nominale di Emissione ovvero al Valore Nominale Residuo di volta in volta esistente, a seconda dei casi, il Tasso di Interesse calcolato sul ciascun periodo di 6 mesi ovvero nel caso dell’ultima Data di Pagamento degli Interessi o della prima cedola, il Tasso di Interesse calcolato sul minor periodo di tempo, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo.

Nel caso in cui il calcolo dell’interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l’interesse sarà calcolato dall’Agente per il Calcolo applicando al valore nominale complessivo (a seconda del caso, il Valore Nominale di Emissione o il Valore Nominale Residuo) il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L’ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo intero inferiore. Ai fini del presente Articolo, per “**Tasso Frazionale**” si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento degli Interessi (ovvero dalla Data di Emissione per il primo periodo) inclusa sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni di calendario che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento tra la Data di Pagamento degli Interessi (ovvero la Data di Emissione per il primo periodo) inclusa sino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa).

I tassi di interessi maturati, ai sensi del presente Regolamento, saranno calcolati secondo la convenzione “actual/actual su base annuale”.

Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo Articolo 9.

In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto dall’Emittente il tasso di interesse sarà pari al Tasso di Interesse sulle somme non pagate, da calcolarsi a partire dalla data del mancato pagamento sino all’effettiva data di pagamento, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date:

- (i) dalla data in cui sia stata integralmente rimborsata, e cioè alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato (come definita nell’Articolo 10), a seconda dei casi;
- (ii) limitatamente a ciascuna Quota di Rimborso, dall’integrale pagamento della stessa alla relativa Data di Rimborso;
- (iii) in caso di esercizio del Diritto di Conversione (come definito nell’Articolo 7) del Valore Nominale di Emissione ovvero del Valore Nominale Residuo ai sensi dell’Articolo 7, dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la relativa Data di Conversione (come di seguito definita all’Articolo 7 (i)).

Articolo 5 – Natura giuridica

Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari

presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

SOPAF potrà liberamente riacquistare, durante l'intera durata del Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari e in modo da assicurare la parità di trattamento tra tutti i portatori di obbligazioni.

Articolo 6 – Obblighi dell'Emittente

Fino a quando vi siano Obbligazioni in circolazione in quanto non convertite e fino alla Data di Scadenza:

- A) l'Emittente si impegna a mettere a disposizione degli Obbligazionisti presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), nonché presso l'Agente per il Calcolo, il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata entro i termini e secondo le medesime modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- B) l'Emittente si impegna a non creare, o consentire che vengano creati e, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come *infra* definite) non creino e non consentano che vengano creati, Gravami (come di seguito definiti) sui propri beni, tranne:
- (i) i Gravami (come di seguito definiti) già esistenti alla Data di Emissione delle Obbligazioni;
 - (ii) ogni Gravame (come di seguito definito) derivante dall'applicazione di disposizioni di legge;
 - (iii) ogni Gravame (come di seguito definito) costituito su *assets* di nuova acquisizione a fronte di operazioni di finanziamento destinate direttamente ed esclusivamente all'acquisizione di tali *assets* poste in essere dall'Emittente e/o dalle Società Controllate Rilevanti ovvero in relazione ad operazioni di rifinanziamento, rimodulazione e riscadenziamento, limitatamente ai Gravami già costituiti, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo, in garanzia dei finanziamenti oggetto della relativa operazione di rifinanziamento, rimodulazione e riscadenziamento;
 - (iv) ogni Gravame costituito a garanzia di finanziamenti destinati in via esclusiva e diretta al pagamento delle Quote di Rimborso via via dovute o del Prestito Obbligazionario Sopaf 2007-2015 3,875% (già Prestito Obbligazionario Sopaf 2007-2012 3,875%);
 - (v) i Gravami diversi da quelli previsti da (i) a (iv) fino a quando l'importo dei crediti garantiti da tali Gravami, complessivamente dall'Emittente e/o dalle Società Controllate Rilevanti, non ecceda in totale Euro 5 milioni.

Per "**Gravame**" si intende qualsiasi ipoteca, vincolo, pegno, onere, pignoramento, sequestro, cessione in garanzia, riservato dominio, privilegio od altro gravame di qualsiasi natura a garanzia di obblighi di qualsiasi persona.

Per "**Società Controllate Rilevanti**" devono intendersi le società controllate da SOPAF – ai sensi dei vigenti artt. 2359 cod. civ. e 93 del D.Lgs. 58/1998 – che rappresentino più del 20% (i) del totale delle attività del Gruppo SOPAF e/o (ii) del totale dei ricavi del Gruppo SOPAF.

Articolo 6-bis – Fondo Obbligazionisti

L'Emittente s'impegna a costituire un apposito fondo (il "**Fondo**") in un conto corrente presso Banca Akros, nel quale verrà versato:

- a) entro 10 giorni lavorativi dall'incasso, e comunque entro il 30 aprile 2012, l'ammontare che sarà corrisposto a Sopaf dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino a titolo di compenso del contratto di *advisory* sottoscritto in data 31 luglio 2009 fino a concorrenza della Quota di Rimborso relativa alla Prima Data di Rimborso;
- b) entro 10 giorni lavorativi dall'incasso, e comunque entro il 30 aprile 2013, l'ammontare che sarà corrisposto a Sopaf dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino a titolo di compenso del contratto di *advisory* sottoscritto in data 31 luglio 2009 fino a concorrenza della Quota di Rimborso relativa alla Seconda Data di Rimborso;

- c) entro il 31 marzo 2014, la Quota di Rimborso relativa alla Terza Data di Rimborso;
- d) entro il 31 marzo 2015, la Quota di Rimborso relativa alla Quarta Data di Rimborso e un terzo della Quota di Rimborso relativa alla Data di Scadenza.

In tutti i casi sopra previsti gli importi da versare dovranno essere diminuiti dell'importo della Quota di Rimborso relativa alle Obbligazioni per cui sia stata presentata Domanda di Conversione anteriormente alla data in cui il versamento sarà effettuato.

Gli importi versati nel Fondo relativamente alla Quota di Rimborso dovuta ad una Data di Rimborso saranno utilizzati per il pagamento di quanto dovuto dall'Emittente alla Data di Rimborso di cui si tratta. Resta altresì inteso che l'eventuale differenza tra quanto di volta in volta versato dalla Società nel Fondo e quanto di volta in volta effettivamente necessario e corrisposto ai fini del pagamento delle relative Quote di Rimborso, per effetto di ulteriori Domande di Conversione, potrà essere impiegata dalla Società a propria discrezione.

Il mancato versamento totale o parziale nel Fondo di qualsiasi degli importi sopra indicati alle rispettive scadenze non costituirà inadempimento ai sensi dell'Articolo 10(i), fatto salvo il caso in cui l'Emittente, ove non siano stati versati nel Fondo gli importi di cui ai precedenti punti c) e d) entro le date ivi indicate, non costituisca a favore degli Obbligazionisti, a termini e condizioni approvate dal Rappresentante degli Obbligazionisti (come definito all'Articolo 14), il cui consenso non potrà essere irragionevolmente negato, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi Bancari dalla scadenza alla quale doveva essere effettuato il versamento, garanzie su beni SOPAF (la "**Garanzia**") per un valore non inferiore al 120% (centoventipercento) del Valore Nominale di Emissione o del Valore Nominale Residuo in quel momento in essere, a seconda dei casi, maggiorato degli interessi calcolati fino alla Data di Scadenza. Resta altresì inteso che l'obbligo dell'Emittente di costituire la Garanzia verrà meno qualora nel frattempo venga versato nel Fondo l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati fino alla data di versamento. Ai fini di quanto sopra il valore dei beni oggetto della Garanzia sarà determinato sulla base dell'ultima relazione finanziaria di periodo approvata di Sopaf S.p.A. purchè la valutazione del bene in oggetto riportata in tale relazione finanziaria sia conforme alle disposizioni applicabili.

Articolo 7 - Diritto di Conversione

I titolari delle Obbligazioni potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati, esercitare il diritto di richiedere la conversione (il "**Diritto di Conversione**") in Azioni SOPAF (le "**Azioni di Compendio**"):

- (i) del Valore Nominale di Emissione ovvero della quota di Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni detenute, a seconda dei casi; ovvero
- (ii) della Quota di Rimborso

secondo i seguenti rapporti di conversione (ciascuno un "**Rapporto di Conversione**"):

| Periodo di Conversione | Numero massimo di azioni di compendio per singola Obbligazione spettanti nel periodo | Diritto di Conversione per singola Obbligazione | | Valore per singola Obbligazione | Rapporto di Conversione per singola Obbligazione |
|---|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| Tra il giorno successivo alla Data di Emissione e il 15 luglio 2012 | 10 Azioni di Compendio | 2 opzioni alternative* | Valore Nominale Di Emissione | Euro 2,42 | 10 Azioni di Compendio ogni 1 Obbligazione |
| | | | Quota di Rimborso | Euro 0,242 | 1 Azione di Compendio per Quota di Rimborso |
| Tra l'11 agosto 2012 e il 15 luglio 2013 | 9 Azioni di Compendio | 2 opzioni alternative* | Valore Nominale Residuo | Euro 2,178 | 9 Azioni di Compendio ogni 1 Obbligazione |
| | | | Quota di Rimborso | Euro 0,242 | 1 Azione di Compendio per Quota di Rimborso |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|---|
| Tra l'11 agosto 2013 e il 15 luglio 2014 | 8 Azioni di Compendio | 2 opzioni alternative* | Valore Nominale Residuo | Euro 1,936 | 8 Azioni di Compendio ogni 1 Obbligazione |
| | | | Quota di Rimborso | Euro 0,242 | 1 Azione di Compendio per Quota di Rimborso |
| Tra l'11 agosto 2014 e il 15 luglio 2015 | 7 Azioni di Compendio | 2 opzioni alternative* | Valore Nominale Residuo | Euro 1,694 | 7 Azioni di Compendio ogni 1 Obbligazione |
| | | | Quota di Rimborso | Euro 0,242 | 1 Azione di Compendio per Quota di Rimborso |
| Tra l'11 agosto 2015 e il 15 novembre 2015 | 6 Azioni di Compendio | | Valore Nominale Residuo | Euro 1,452 | 6 Azioni di Compendio ogni 1 Obbligazione |

* Si precisa che in assenza di richiesta da parte dell'obbligazionista di conversione nei relativi periodi di conversione, la Società procederà a corrispondere la Quota di Rimborso.

Tenuto conto dell'importo del Taglio Minimo, la conversione potrà quindi aver luogo sulla base dei seguenti rapporti:

| Periodo di Conversione | Numero massimo di azioni di compendio per Taglio Minimo spettanti nel periodo | Diritto di Conversione per Taglio Minimo | | Valore del Taglio Minimo | Rapporto di Conversione per Taglio Minimo |
|---|---|--|--|--------------------------|--|
| Tra il giorno successivo alla Data di Emissione e il 15 luglio 2012 | 100 Azioni di Compendio | 2 opzioni alternative* | Valore Nominale Di Emissione del Taglio Minimo | Euro 24,2 | 100 Azioni di Compendio ogni Taglio Minimo (10 Obbligazioni) |
| | | | Quota di Rimborso | Euro 2,42 | 10 Azioni di Compendio per Quota di Rimborso |
| Tra l'11 agosto 2012 e il 15 luglio 2013 | 90 Azioni di Compendio | 2 opzioni alternative* | Valore Nominale Residuo del Taglio Minimo | Euro 21,78 | 90 Azioni di Compendio ogni Taglio Minimo (10 Obbligazioni) |
| | | | Quota di Rimborso | Euro 2,42 | 10 Azioni di Compendio per Quota di Rimborso |
| Tra l'11 agosto 2013 e il 15 luglio 2014 | 80 Azioni di Compendio | 2 opzioni alternative* | Valore Nominale Residuo del Taglio Minimo | Euro 19,36 | 80 Azioni di Compendio ogni Taglio Minimo (10 Obbligazioni) |
| | | | Quota di Rimborso | Euro 2,42 | 10 Azione di Compendio per Quota di Rimborso |
| Tra l'11 agosto 2014 e il 15 luglio 2015 | 70 Azioni di Compendio | 2 opzioni alternative* | Valore Nominale Residuo del Taglio Minimo | Euro 16,94 | 70 Azioni di Compendio ogni Taglio Minimo (10 Obbligazioni) |
| | | | Quota di Rimborso | Euro 2,42 | 10 Azioni di Compendio per Quota di Rimborso |
| Tra l'11 agosto 2015 e il 15 | 60 Azioni di Compendio | | Valore Nominale Residuo del Taglio | Euro 14,52 | 60 Azioni di Compendio ogni Taglio Minimo (10 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| novembre 2015 | | | <i>Minimo</i> | | Obbligazioni) |
|---------------|--|--|---------------|--|---------------|

* Si precisa che in assenza di richiesta da parte dell'obbligazionista di conversione nei relativi periodi di conversione, la Società procederà a corrispondere la Quota di Rimborso.

Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario Convertibile "SOPAF 2011-2015 convertibile 9%" per massimo n. 113 milioni di Azioni, di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 10 maggio 2011, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Fermo restando quanto previsto sub (vi) del presente Articolo, il Diritto di Conversione può essere esercitato dall'Obbligazionista alle seguenti condizioni:

- (i) la domanda di conversione delle Obbligazioni (la "**Domanda di Conversione**") dovrà essere presentata all'intermediario (l'**Intermediario**) aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli presso cui le Obbligazioni sono depositate. La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo Bancario (come in seguito definito) nei periodi indicati nella tabella che precede, salvo quanto previsto al successivo punto (iv).

La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, anche ai fini di quanto indicato al successivo punto (ii) (la "**Data di Conversione**"), sarà – salvo quanto previsto al successivo punto (iv) –

(a) in caso di richiesta di conversione della Quota di Rimborso, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla relativa Data di Rimborso, *ovvero*

(b) in caso di richiesta di conversione del Valore Nominale di Emissione ovvero della quota di Valore Nominale Residuo, l'ultimo Giorno di Borsa Aperta (come di seguito definita) del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione allorché detta presentazione sia avvenuta entro il quindicesimo giorno incluso dello stesso mese, ovvero, il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione, allorché la stessa sia stata presentata fra il sedicesimo incluso e l'ultimo giorno di calendario del mese di presentazione della domanda.

Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l'esercizio della loro attività sulla piazza di Milano.

Per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi qualunque giorno nel quale il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.

- (ii) le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle Azioni SOPAF trattate in Borsa alla Data di Conversione. Fermo restando quanto indicato al presente Articolo 7, le Obbligazioni e le Quote di Rimborso presentate per la conversione frutteranno interessi secondo quanto previsto dall'art. 4(iii).
- (iii) l'Emittente provvederà, alla relativa Data di Conversione, ad emettere – senza aggravio di commissioni e spese per l'Obbligazionista – le Azioni di Compendio richieste in conversione e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del successivo Articolo 8 e la quota di competenza del Fondo Dividendi (come di seguito definito), mettendoli a disposizione degli aventi diritto presso l'Intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione; l'Emittente disporrà l'accentramento presso Monte Titoli delle Azioni di Compendio, dandone conferma tramite Monte Titoli agli Intermediari, l'ultimo Giorno di Borsa Aperta del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione ovvero il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione a seconda della data di presentazione della Domanda di Conversione ai sensi di quanto disposto sub (i) che precede;

- (iv) le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno successivo alla data in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie SOPAF sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione di SOPAF dell'assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie SOPAF per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi, le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco del dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea medesima;
- (v) al momento della sottoscrizione e della consegna della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio, nonché ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla *Regulation S* del Securities Act;
- (vi) qualora venga resa pubblica l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti della SOPAF concernente tutte o parte delle azioni ordinarie dell'Emittente (l'"**OPA**") SOPAF si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo Articolo 15 della facoltà di procedere alla conversione delle Obbligazioni in qualunque momento con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA; in tale ipotesi SOPAF, anche in deroga all'articolo 7 punto (iv), si impegnerà a fare tutto il possibile per consentire agli Obbligazionisti di procedere alla conversione delle Obbligazioni in tempo utile per aderire all'OPA.

Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione che non soddisfino le condizioni e in relazione alle quali non vengono effettuati gli adempimenti sopra descritti.

Articolo 8 – Aggiustamenti del Rapporto di Conversione

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il 15 novembre 2015 (specificandosi che rileverà anche un evento che si verifichi successivamente a tale data e fino alla Data di Conversione delle Obbligazioni per cui sia stata presentata Domanda di Conversione il 15 novembre 2015) si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente Articolo 8 lettere da (a) a (f), l'Emittente ovvero l'Agente per il Calcolo (a spese dell'Emittente), comunicherà agli Obbligazionisti, con le modalità di cui all'Articolo 15, la ricorrenza di un aggiustamento (l'"**Aggiustamento**") di ciascun Rapporto di Conversione ed i nuovi Rapporti di Conversione quali risulteranno a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente Articolo 8.

L'Aggiustamento sarà determinato dall'Agente per il Calcolo (salvo ove diversamente stabilito) in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base degli ultimi Rapporti di Conversione in ordine di tempo di volta in volta eventualmente determinati.

- (a) Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera (e), qualora l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli similari (gli "**Altri Strumenti Finanziari**") offerti in opzione agli azionisti di SOPAF, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base dei Rapporti di Conversione a quella data ancora applicabili.
- (b) Qualora l'Emittente effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza di ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni e di conseguenza saranno adeguati i relativi Rapporti di Conversione. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto in conformità alle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**").
- (c) Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera (e), qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il numero delle Azioni di Compendio di

pertinenza di ciascuna Obbligazione dovrà essere aumentato in proporzione al numero delle azioni di SOPAF emesse e i Rapporti di Conversione a quella data ancora applicabili dovranno essere modificati in modo corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di efficacia dell'operazione di assegnazione di tali nuove azioni dell'Emittente ai sensi delle disposizioni del Regolamento di Borsa.

Resta inteso che qualora l'Emittente effettuasse un aumento a titolo gratuito senza emissione di azioni, ciascun Rapporto di Conversione non subirà Aggiustamenti e il numero delle Azioni di Compendio relative di pertinenza di ciascuna Obbligazione non subirà variazioni.

- (d) In caso di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione ordinaria SOPAF, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.
- (e) In caso di distribuzione di:
- riserve facoltative,
 - dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili realizzati nell'esercizio di riferimento), o
 - dividendi ordinari (cioè che derivino da utili realizzati nell'esercizio di riferimento), il cui corrispondente *dividend yield* – per tale intendendosi il rapporto tra dividendo per azione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e approvato dall'assemblea, e la media del prezzo ufficiale di Borsa registrato dalle Azioni SOPAF nei trenta giorni di calendario antecedenti la data di delibera – sia superiore al 5%,

l'Emittente provvederà a costituire un apposito fondo (il “**Fondo Dividendi**”) ove accantonare una quota delle riserve facoltative o dei dividendi, proporzionale a quelli distribuiti ai soci e all'ammontare delle Azioni di Compendio esistenti alla data di distribuzione degli stessi, senza corresponsione di interessi in relazione a tale importo, indisponibili e destinati a favore di coloro che eserciteranno il Diritto di Conversione.

- (f) Qualora l'Emittente effettui una riduzione del capitale, mediante rimborso a tutti i soci, l'Aggiustamento avverrà mediante deposito in un conto corrente vincolato di un importo, pari all'ammontare del rimborso del capitale; fermo restando che, in caso di riduzione del capitale mediante rimborso a tutti i soci da effettuarsi con annullamento di azioni in circolazione, verrà altresì modificato proporzionalmente ciascun Rapporto di Conversione;
- (g) Nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dall'Emittente agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle Società Controllate, o a questi corrisposti a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.
- (h) In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il 15 novembre 2015 (specificandosi che rileverà anche un evento che si verifichi successivamente a tale data e fino alla Data di Conversione delle Obbligazioni per cui sia stata presentata Domanda di Conversione il 15 novembre 2015) SOPAF effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nelle precedenti lettere del presente Articolo, potrà essere rettificato ciascun Rapporto di Conversione a quella data applicabile ed il numero di Azioni di Compendio secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo, all'atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e verrà riconosciuto in contanti dall'Emittente all'Obbligazionista il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria valutata in base alla media ponderata dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria SOPAF, rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana (“**Mercato Telematico Azionario**”) nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.

Articolo 9 – Pagamenti

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà effettuato in Euro mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in Euro (o su qualsiasi altro conto sul quale l'Euro può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi Intermediari per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui le Date di Rimborso o le Date di Pagamento degli Interessi non cadano in un Giorno Lavorativo (come di seguito definito), il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

Ai soli fini del presente articolo per “**Giorno Lavorativo**” si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

Articolo 10 – Rimborso anticipato

A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze, su richiesta del Rappresentante degli Obbligazionisti (come definito all'Articolo 14) in rappresentanza di tanti Obbligazionisti che detengano Obbligazioni pari ad almeno il 15% del Valore Nominale di Emissione o del Valore Nominale Residuo a tale data, a seconda dei casi ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno il 15% del Valore Nominale di Emissione o del Valore Nominale Residuo a tale data, a seconda dei casi:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi assunti in forza del presente Regolamento e del Mandato e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da inviarsi da parte del Rappresentante degli Obbligazionisti ovvero da parte dell'Agente per il Calcolo, laddove previsto nel presente Regolamento;
- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni dell'Emittente o dalla quotazione delle Obbligazioni (ove le stesse siano state ammesse a quotazione);
- (iii) l'Emittente o una Società Controllata Rilevante non adempia ad una sentenza passata in giudicato ovvero ad una sentenza o provvedimento esecutivo emessi dall'autorità giudiziaria competente (il “**Provvedimento Esecutivo**”) e tale inadempimento si protragga, per 280 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica del Provvedimento Esecutivo, salvo che, nel suddetto periodo, non si ottenga un provvedimento di sospensione dell'esecutività; ovvero sia iniziata, nei confronti dell'Emittente o di una Società Controllata Rilevante, l'esecuzione forzata del Provvedimento Esecutivo, che non sia abbandonata o opposta con successo entro 280 giorni di calendario dal suo inizio; ovvero venga eseguito un sequestro, un pignoramento, o iscritta ipoteca giudiziale, che non sia abbandonato/a o opposto/a con successo entro 280 giorni di calendario dal suo inizio, purché l'importo di cui al Provvedimento Esecutivo, sequestro, pignoramento, ipoteca giudiziale, ecceda Euro 5 milioni (cinquemilioni);
- (iv) venga escusso un pegno, un'ipoteca, un Gravame costituito o assunto, dall'Emittente o di una Società Controllata Rilevante a valere su, o in danno di, una parte sostanziale dei propri beni pari ad almeno il 5% (cinqueper cento) del totale dell'attivo del Gruppo SOPAF come risultante dall'ultima relazione finanziaria di periodo approvata;

- (v) sia accertata l'insolvenza dell'Emittente o di una Società Controllata Rilevante ovvero l'Emittente o una Società Controllata Rilevante intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie (intese quali sospensioni complessive delle obbligazioni di pagamento relative a qualsiasi genere di passività nei confronti della generalità dei creditori), effettui cessioni di beni ai propri creditori ovvero venga assoggettata ad una procedura concorsuale (ivi incluso il concordato preventivo) ovvero presenti un'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 182-bis, comma 6° della L.F.;
- (vi) sia disposta o sia formalmente deliberata la liquidazione o lo scioglimento anticipato dell'Emittente o di una Società Controllata Rilevante ovvero venga nominato un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 2409 del codice civile;
- (vii) l'Emittente o una Società Controllata Rilevante incorra in violazioni di legge o regolamentari qualora uno qualsiasi degli eventi innanzi citati produca un effetto negativo rilevante sullo svolgimento delle relative attività;
- (viii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Regolamento ovvero dai Mandati, salvo che il Regolamento ovvero i Mandati non siano modificati o adeguati con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;
- (ix) qualsiasi obbligazione relativa al pagamento o al rimborso di denaro, sia presente che futuro, diretta o come impegno di firma, assunta in relazione a denaro ricevuto in base a mutui, aperture di credito o finanziamenti di qualsiasi genere o sotto qualsiasi forma (comprese le operazioni di finanziamento con cessione di titoli o crediti pro-solvendo e le operazioni di leasing, e specificandosi ove occorrer possa che sono ricomprese le obbligazioni relative al pagamento o al rimborso di denaro derivanti dagli accordi di rimodulazione del debito, comunque denominati, di cui la Società è parte alla Data di Emissione) sia con emissione di titoli, di riconoscimenti di debito, di accettazioni bancarie o altrimenti (il "**Debito**") dell'Emittente o di una Società Controllata Rilevante non venga adempiuta entro 60 giorni di calendario dalla relativa scadenza o dalla scadenza di qualsiasi periodo di proroga ad essa applicabile ovvero venga dichiarata o divenga ad altro titolo automaticamente scaduta ed esigibile prima della scadenza pattuita (l'**Inadempimento**) a condizione che l'ammontare complessivo o individuale del Debito sia superiore a Euro 5 milioni (cinquemilioni)

le Obbligazioni diventeranno rimborsabili anticipatamente e ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato (il "**Rimborso Anticipato**") del Valore Nominale delle Obbligazioni alla data di pagamento, oltre agli interessi residui maturati sino alla data di pagamento, secondo le modalità indicate nell'Articolo 9 del presente Regolamento, entro il 30° (trentesimo) giorno di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista. Resta altresì inteso che ciascun Obbligazionista potrà ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la data alla quale deve avvenire il Rimborso Anticipato.

Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Qualora, per effetto di Rimborsi Anticipati effettuati ai sensi di quanto sopra e/o dell'esercizio del Diritto di Conversione previsto all'Articolo 7, l'ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione sia inferiore alla soglia di Euro 5 milioni (cinquemilioni), l'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso accelerato di tutte le Obbligazioni ancora in circolazione. L'esercizio della facoltà di rimborso accelerato sarà comunicato dall'Emittente con le modalità previste dal successivo Articolo 15 (l'**Avviso di Rimborso Accelerato**) con un preavviso di non meno di 30 (trenta) ma non più di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla data in cui avverrà il rimborso, indicata nell'Avviso di Rimborso Accelerato (la "**Data di Rimborso Accelerato**").

Fino al quinto Giorno di Borsa Aperta (come definito all'Articolo 7) antecedente la Data di Rimborso Accelerato, ciascun Obbligazionista avrà facoltà di presentare Domanda di Conversione, nei termini e alle condizioni previste nell'Articolo 7. L'Avviso di Rimborso Accelerato dovrà specificare l'ultimo giorno nel quale ciascun Obbligazionista avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Conversione nonché la data di messa a disposizione delle Azioni di Compendio che coinciderà con la Data di Rimborso Accelerato.

Il pagamento agli Obbligazionisti in conseguenza dell'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di Rimborso Accelerato avverrà alla Data di Rimborso Accelerato e sarà pari al Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni maggiorato degli interessi maturati sino alla data di Rimborso Accelerato calcolati secondo le modalità di cui all'Articolo 4. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Accelerato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Articolo 11 – Regime fiscale

Alla Data di Emissione le Obbligazioni sono soggette al regime fiscale sancito dal D.Lgs. 1 Aprile 1996, n. 239.

Articolo 12 – Termini di prescrizione e decadenza dei diritti

Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Il diritto al pagamento degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi cinque anni dalla data di scadenza di tali interessi.

Articolo 13 – Quotazione e Regime di Circolazione

In data 8 settembre 2011 Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento n. 7038 di ammissione a quotazione delle Obbligazioni nel Mercato Telematico Azionario. La data di inizio delle negoziazioni sarà fissata dalla Borsa Italiana subordinatamente alla verifica del raggiungimento di un ammontare del valore nominale complessivo delle Obbligazioni emesse di almeno Euro 5 milioni.

Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 213/1998 ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni fatto salvo il limite del Taglio Minimo.

Articolo 14 – Rappresentante degli Obbligazionisti – Assemblea degli Obbligazionisti

Qualora entro il 31 marzo 2012 l'Assemblea degli Obbligazionisti che verrà convocata dall'Emittente in tempo utile non proceda alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante degli Obbligazionisti**"), l'Emittente chiederà la nomina del Rappresentante degli Obbligazionisti al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 2417 del codice civile.

L'Assemblea degli Obbligazionisti potrà sostituire o revocare il Rappresentante degli Obbligazionisti come sopra nominato. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non ancora interamente rimborsate, per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

Articolo 15 – Comunicazioni

Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata con effetto per tutti gli Obbligazionisti mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Articolo 16– Varie, legge applicabile e foro competente

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana che si applica altresì per quant'altro non previsto nel presente Regolamento.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita alla esclusiva competenza del Foro di Milano ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 206/2005, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.